

Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 61.

Integrazione della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 «Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il servizio comunque prestato nell'anno scolastico 1978-79 dal personale di cui all'art. 3 della legge 7 settembre 1979, n. 67, è utile ai fini della partecipazione ai concorsi riservati previsti all'art. 2 della stessa legge per lo accesso ai livelli corrispondenti alle mansioni svolte nell'ambito del settore dei servizi formativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 21 dicembre 1982

Bernini